



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO**  
**86029 TRIVENTO (CB)**

Via Acquasantianni s.n. - (Tel. 0874-871pòò770 - Fax 0874-871770)

CODICI MECC.: CBMM185005 – CBPM070004 C.F. 80002060707

Sito web: <http://www.istitutocomprensivotrivento.it> - e-mail: [cbmm185005@istruzione.it](mailto:cbmm185005@istruzione.it)  
[istitutocomprensivotrivento@pec.it](mailto:istitutocomprensivotrivento@pec.it) – [cbpm070004@istruzione.it](mailto:cbpm070004@istruzione.it)

# REGOLAMENTO D'ISTITUTO

✚	<b><u>GLI ORGANI COLLEGIALI.....</u></b>	<b><u>2</u></b>
✚	<b><u>DIRITTI E DOVERI.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
✚	<b><u>REGOLAMENTO DISCIPLINARE.....</u></b>	<b><u>7</u></b>
✚	<b><u>REGOLAMENTO USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE.....</u></b>	<b><u>15</u></b>
✚	<b><u>REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA.....</u></b>	<b><u>17</u></b>
✚	<b><u>REGOLAMENTO LABORATORI DI INFORMATICA.....</u></b>	<b><u>18</u></b>
✚	<b><u>REGOLAMENTO LABORATORIO SCIENTIFICO.....</u></b>	<b><u>21</u></b>
✚	<b><u>REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI.....</u></b>	<b><u>22</u></b>
✚	<b><u>GIORNATA DELLA SCUOLA.....</u></b>	<b><u>24</u></b>

**Deliberato dal Collegio dei Docenti il 18-02-2009 e 26/10/2009**  
**Approvato dal Commissario Straordinario con delibere n 26 del 20/02/2009 e n. 6 del 28/10/2009**

## **GLI ORGANI COLLEGIALI**

### **Art.1 Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali**

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso di 5 giorni rispetto alla data della riunione, salvo i casi di urgenza. La riunione è, comunque valida, se effettuata con la presenza e il consenso di tutti i componenti.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale, da recapitare direttamente o, nel caso dei genitori, tramite lo studente figlio dell'interessato, e mediante affissione all'albo di apposito avviso.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'o.d.g. che saranno trattati nella seduta dell'organo collegiale.

Di ogni seduta viene redatto, su apposito registro a pagine numerate, processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

### **Art.2 Programmazione delle attività degli organi collegiali.**

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando in un calendario, prestabilito in linea di massima, le discussioni di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

I consigli di classe per la valutazione dell'andamento didattico e disciplinare, sono convocati alla fine di ciascun quadrimestre.

### **Art.3 Svolgimento coordinato delle attività degli organi collegiali.**

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di un altro organo collegiale.

## **DIRITTI E DOVERI**

### **DIRITTI**

Art.4 L'Istituto Comprensivo di Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado di Trivento è una Comunità scolastica orientata allo studente, indirizzata al dialogo ed ispirata ai principi della democrazia, della solidarietà e della legalità.

La comunità Scolastica fonda l'azione educativa sulla relazione prioritaria studente/famiglia-scuola.

Art.5 L'Istituto garantisce a ciascuno studente una formazione culturale e professionale di qualità, nel rispetto e nella valorizzazione degli orientamenti personali di ciascuno.

Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (recupero, approfondimento) tesi a promuoverne il successo formativo.

Art.6 Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali. Alla fine del curriculum lo studente avrà acquisito senso di responsabilità e capacità di scelta per l'inserimento sia nel mondo del lavoro che nel percorso universitario.

Art.7 I docenti ricevono i genitori in un'ora al mese inserita nell'orario personale.

L'istituto assicura un incontro quadrimestrale pomeridiano di tre ore ciascuno, convocato dal Dirigente Scolastico mediante avviso scritto alle famiglie, da inviarsi tramite gli studenti almeno cinque giorni prima della data stabilita.

Art.8 La valutazione è trasparente: lo studente conosce i criteri di valutazione e i conseguenti livelli delle prove individuali.

Le valutazioni, orali e scritte, di interperiodo, quadrimestrali, di scrutinio finale, hanno carattere personale.

Art.9 Ogni dato psicofisico e situazione familiare, riferiti allo studente e significativi nell'attività formativa, sono rilevati in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità, ai sensi della L 31/12/96 N 675.

Art.10 Gli studenti nel quadro del Piano dell'Offerta Formativa propongono attività aggiuntive in sintonia con i loro interessi; a tal fine nelle loro assemblee formulano valutazioni e proposte, che verranno comunicate al Dirigente Scolastico

### **DOVERI**

Art.11 Gli Studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale della scuola, dei compagni, e di tutti coloro che svolgano attività all'interno dell'Istituto, lo stesso rispetto anche formale che richiedono per se stessi. Ognuno ha il dovere di un comportamento rispettoso, corretto e diligente.

La disciplina e' affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei Docenti, del Personale non docente e del Dirigente Scolastico.

Art.12 L'Istituto Scolastico Comprensivo è aperto agli studenti dalle ore 08,05 alle ore 14,00 e nelle ore pomeridiane per lo svolgimento di attività extrascolastiche ed extracurricolari.

Art.13 A norma delle vigenti disposizioni di legge, non è consentito fumare all'interno dell'Istituto, pertanto ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge. I telefoni cellulari vanno mantenuti spenti durante lo svolgimento delle attività didattiche in tutto l'istituto.

Tutte le componenti della scuola sono tenute al rispetto di queste norme.

Art.14 In caso di necessità, per gli studenti pendolari, la scuola è aperta prima dell'inizio delle lezioni e nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche mattutine e l'inizio di quelle pomeridiane, purché gli stessi alunni dimostrino maturità, rispetto e senso di responsabilità, non potendo l'Istituto assicurare adeguata vigilanza.

Art.15 E' preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico e gli spazi verdi esterni, che sono beni dell'intera comunità scolastica.

Art.16 Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato i materiali e la struttura danneggiati.

Art.17 L'istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi di furti, mediante la vigilanza del personale non docente. Pertanto tutte le componenti scolastiche sono invitate a non lasciare incustoditi oggetti personali.

Art.18 Gli studenti, che non intendono presenziare all'assemblea studentesca di istituto, non possono allontanarsi dalla scuola, ma debbono restare in aula per effettuare, con i docenti in servizio, attività di recupero e/o approfondimento. Gli studenti, che partecipano all'assemblea, vi rimangono fino allo scioglimento della stessa.

Art.19 La frequenza regolare alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria.

Art.20 Ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto al suono della prima campanella. Solo per gravi motivi eccezionali, valutati dal docente in servizio, potrà accedervi entro il termine massimo di 10 minuti dopo il suono della seconda campanella, che segnala l'inizio effettivo della lezione. L'entrata per ritardi maggiori deve essere autorizzata dal Dirigente o suo sostituto. In caso contrario potrà accedervi soltanto all'inizio della seconda ora di lezione. L'entrata all'inizio della

terza ora di lezione può essere consentita solo in casi eccezionali in cui la Dirigenza l'abbia preventivamente autorizzata.

Art. 21 E' possibile autorizzare permessi di uscita anticipata, di norma, non prima dell'inizio della quarta ora di lezione. Le richieste vanno presentate per l'autorizzazione alla Collaboratrice del Dirigente presso il Liceo all'inizio delle lezioni.

Se l'uscita anticipata è dovuta ad un malore, lo studente è tenuto a dare avviso della situazione al docente interessato al quale compete in via esclusiva avvisare della situazione la famiglia.

Art. 22 Nessuno studente è autorizzato a lasciare l'istituto anticipatamente ad eccezione degli studenti maggiorenni previa specifica formale richiesta scritta controfirmata da uno dei genitori per presa visione e degli studenti minorenni per i quali i genitori presentano una formale richiesta di autorizzazione a lasciare l'istituto e prelevano direttamente i propri figli.

Art. 23 Nel corso della lezione lo studente può lasciare l'aula per breve tempo con il permesso preventivo dell'insegnante responsabile. Lo studente non può sostare nei bagni, nei corridoi e negli atri durante le lezioni.

Art. 24 Le assenze dalle lezioni o da altre attività scolastiche devono essere giustificate con dichiarazione sottoscritta da uno dei genitori se minore o dall'alunno stesso se maggiorenne, controfirmata da uno dei genitori per presa visione.

Art. 25 Ogni assenza per malattia di durata superiore a cinque giorni deve essere accompagnata da regolare certificato medico, attestante la possibilità della riammissione a scuola.

Art. 26 La giustificazione deve essere presentata all'insegnante della prima ora di lezione. Qualora, per casi eccezionali, l'alunno fosse sprovvisto della giustificazione questi sarà ammesso in tale giorno con riserva, fermo restante l'obbligo di presentare la giustificazione entro e non oltre i tre giorni successivi, pena l'ammonizione scritta; gli alunni della scuola secondaria di I grado, allo scadere dei tre giorni, dovranno essere giustificati personalmente dai genitori.

Art. 27 Il Dirigente Scolastico o un suo delegato ha facoltà di richiedere agli interessati o ai loro genitori ulteriori chiarimenti.

Art.28 Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi e le uscite numerose e/o metodiche costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell'attribuzione del voto di condotta. Il Dirigente Scolastico segnala alle famiglie periodicamente i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione, anche su richiesta del Coordinatore dei Consigli di classe.

Art.29 In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente ed ATA la scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano mandati a casa prima del termine delle lezioni per impossibilità di assicurare almeno la vigilanza.

Alle famiglie verrà dato preavviso dello sciopero con almeno un giorno di anticipo tramite comunicazione attraverso i propri figli.

Art.30 In caso di assenza dei docenti, qualora l'Istituto fosse impossibilitato a provvedere diversamente le classi potranno essere ammesse posticipatamente e dimesse anticipatamente, con preventivo avviso alle famiglie e con annotazione sul registro di classe.

Art. 31 In caso di assenza dei docenti, qualora l'Istituto fosse impossibilitato a provvedere diversamente gli alunni maggiorenni delle classi interessate possono chiedere l'entrata posticipata o l'uscita anticipata, previa autorizzazione scritta dei genitori

## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

Art.32 (Mancanze disciplinari) Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell'istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento.

Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza e sesso.

Saranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'istituto.

Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguati all'ambiente scolastico.

Art.33 (Responsabilità disciplinare) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto.

La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

Art.34 (Sanzioni disciplinari) Le sanzioni disciplinari sono l'ammonizione, la sospensione dalle lezioni e l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente e' sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate sempre per iscritto ad eccezione della sola ammonizione orale; esse sono sempre adeguatamente motivate e vengono notificate allo studente interessato.

I provvedimenti di sospensione e ammonizione scritta sono comunicati alle famiglie degli studenti interessati.

Art.35 (Ammonizione) L'ammonizione è il provvedimento disciplinare più lieve, è data in forma orale o scritta, previa rapida istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento.

Art.36 (Sospensione) La sospensione si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari.

Art. 37 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni sono adottati dal consiglio di classe, quelle che comportano

l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Commissario Straordinario.

Art. 38 Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Art. 39 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 40 L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dall'art. 37, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto dell'art. 38.

Art. 41 Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 39, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Art. 42 Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 36 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Art. 43 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 44 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 45 Qualora fra le componenti elette nel Consiglio di classe vi sia lo studente che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare, o i suoi genitori, questi sono esonerati, con successiva e conseguente surroga

Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del Dirigente, dell'Organo competente: tale convocazione va notificata allo studente interessato, che si presenta per esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale vengono riportate le votazioni favorevoli dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

Art. 46 Le infrazioni, le sanzioni, e gli organi competenti per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari sono riepilogati nell'allegato n° 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

**REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

<b>INFRAZIONI</b>		<b>SANZIONI</b>	<b>ORGANO COMPETENTE PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</b>
A) Disattenzione disinteresse che reca disturbo all'attività didattica e al dialogo educativo	Occasionale	Ammonizione orale da parte dell'insegnante	Docente
	Frequente	Ammonizione con annotazione scritta da parte dell'insegnante sul registro di classe	Docente
	Persistente	Verbalizzazione dell'ammonizione da parte del Consiglio di classe	C.d.C.
A) Non rispetto delle consegne a casa	Occasionale	Ammonizione orale da parte dell'insegnante	Docente
	Frequente	Ammonizione con annotazione scritta da parte dell'insegnante sul registro di classe	Docente
	Persistente	Verbalizzazione dell'ammonizione da parte del Consiglio di classe	C.d.C.
A) Utilizzo di cellulari, giochi, pubblicazioni o oggetti non richiesti nell'ambito dell'attività scolastica		Verbalizzazione dell'ammonizione da parte del Consiglio di classe	C.d.C.
A) Ritardi / Uscite anticipate / Assenze strategiche / Mancata presentazione della giustificazione	Occasionale	Ammonizione con annotazione scritta da parte dell'insegnante sul registro di classe	Docente
	Frequente	Verbalizzazione dell'ammonizione da parte del Consiglio di classe	C.d.C.
A) Mancanza di rispetto dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati	Occasionale	Ammonizione con annotazione scritta da parte dell'insegnante sul registro di classe	Docente
	Frequente	Verbalizzazione dell'ammonizione da parte del Consiglio di classe	C.d.C.

A/B) Danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola	Occasionale	Ammonizione con annotazione scritta da parte dell'insegnante sul registro di classe e riparazione del danno	Docente e D.S.
	Frequente	Verbalizzazione dell'ammonizione da parte del Consiglio di classe e riparazione del danno	C.d.C. e D.S.
	Persistente	Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni e riparazione del danno	C.d.C. e D.S.
B) Danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui	Occasionale	Sospensione dalle lezioni di 1 giorno e riparazione del danno.	C.d.C. e D.S.
	Frequente	Sospensione dalle lezioni di 3 giorni e riparazione del danno.	C.d.C. e D.S.
	Persistente	Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni e riparazione del danno.	C.d.C. e D.S.
B) Mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irrispettosi e offensivi verso gli altri; falsificazione di firme.		Sospensione dalle lezioni per un periodo da 3 a 6 giorni e obbligo di pubbliche scuse.	C.d.C. e D.S.
B) Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri		Sospensione dalle lezioni per un periodo da 6 a 10 giorni.	C.d.C. e D.S.
B) Aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri		Sospensione dalle lezioni per un periodo da 7 a 15 giorni	C.d.C. e D.S.
<b>C) Violazione della dignità e del rispetto per la persona (violenza privata, minacce, percosse, reati di natura sessuale, ingiurie ecc.) e situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone (incendi, allagamento ecc)</b>		<b>Sospensione per un periodo superiore a 15 giorni e fino ad un massimo di 30 giorni.</b>	<b>C.S.</b>
<b>D) Recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure atti di violenza tali da determinare apprensione sociale; in ambedue le situazioni è necessario</b>		<b>Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni</b>	<b>C.S.</b>

che non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico		
E) Nei casi più gravi di quelli indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate	Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	C.S.

- 
- L'applicazione delle sanzioni di cui ai punti **C** e **D** non determinerà il superamento dell'orario minimo di frequenza per la validità dell'a.s.
  - La verbalizzazione delle sanzioni comporterà la comunicazione scritta ai genitori.
  - Per sottolineare la funzione prevalentemente educativa delle sanzioni disciplinari si offrirà sempre allo studente la possibilità di convertirle in attività di natura sociale, culturale ed in genere a vantaggio della comunità scolastica. All'uopo si individuano le seguenti sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità: sistemazione della biblioteca; sistemazione spazi verdi; piccola manutenzione; pulizia dei locali della scuola; produzione di elaborati per la riflessione e la rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola; attività di ricerca.
  - Nei periodi di allontanamento inferiori a 15 giorni la scuola manterrà rapporti con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica; nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuoverà, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove necessario, nella comunità scolastica.
  - Le sanzioni disciplinari comportanti verbalizzazione verranno inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguiranno in occasione di trasferimento ad altra scuola o di passaggio da un grado all'altro di scuola; si sottolinea, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
  - Trascorsi inutilmente i 15 giorni previsti per l'impugnazione da parte dei soggetti interessati, la sanzione diventerà esecutiva, in caso contrario, solo dopo che l'Organo di Garanzia avrà espresso il proprio parere o qualora lo stesso non si pronunci entro i termini stabiliti dalla legge (10 giorni).

- Se l'organo competente ad irrogare la sanzione è il C.d.C. questo dovrà operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

- Art. 47 (Impugnazioni) - 1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da un docente designato dal C.S. e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori.
2. I rappresentanti dei genitori e degli studenti vengono eletti contestualmente alle elezioni dei rappresentanti in seno ai C.d.C.
3. Per la validità delle delibere dell'O.G. ,in prima convocazione, devono essere presenti tutti i membri, in seconda convocazione, invece, è sufficiente la presenza dei membri effettivamente partecipanti alla seduta.
4. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
5. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
6. Il parere di cui al comma 5 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 4 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità pi idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
8. L'organo di garanzia di cui al comma 4 resta in carica per due anni scolastici..

# **REGOLAMENTO USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

## **Capo I – Uscite di più giorni.**

Art.48 (Uscite di più giorni) I Consigli di classe che ritengono opportuno realizzare un'uscita di più giorni presentano, per l'approvazione, al Commissario Straordinario un progetto coerente con la programmazione didattico - educativa annuale, attinente ad obiettivi e contenuti disciplinari di interesse rilevante.

Art.49 (Classi partecipanti) Su indicazione del Collegio dei docenti il Commissario straordinario ha deliberato che applicare anche alla composizione dei gruppi il criterio della flessibilità e delle classi aperte che è proprio del POF di Istituto, sentiti gli allievi e le loro famiglie e sempre al fine di limitare i costi e favorire la conoscenza individuale e la relazione interpersonale.

Art.50 (Partecipazione degli studenti) L'istituto favorisce e garantisce la partecipazione dei singoli studenti alle iniziative proposte tenendo presenti criteri di economicità non legati alla diminuzione della qualità dei servizi offerti. Gli studenti di ogni classe potranno scegliere l'itinerario più confacente alle proprie necessità tra quelli loro proposti dal Consiglio di classe.

Art.51 (Costi) Al fine di consentire alle famiglie l'iniziativa meno gravosa dal punto di vista economico i Consigli di classe cercheranno di proporre itinerari paragonabili per efficacia formativa.

## **Capo II – Uscite di un giorno a carattere culturale e sportivo.**

Art.52 (Visite guidate) Sono interessate allo svolgimento di visite guidate tutte le classi dell'istituto.

Art.53 (Programmazione didattica) Il Consiglio di Classe, nell'ambito della programmazione didattica, propone l'effettuazione delle visite, e indica i docenti accompagnatori privilegiando ove possibile i docenti delle discipline oggetto della visita.

Il progetto deve essere presentato dal Consiglio di Classe al Commissario Straordinario per l'approvazione.

Art.54 (Casi d'urgenza) Nel caso di visite a mostre allestite nel corso dell'anno scolastico, l'iniziativa potrà essere deliberata, in caso di urgenza, anche dal Commissario Straordinario, almeno dieci giorni prima dell'uscita.

## **Capo III – Disposizioni comuni.**

Art.55 (Numero di docenti accompagnatori) Il numero degli insegnanti accompagnatori dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti, orientativamente uno ogni quindici, per gruppi di studenti.

Art.56 (Organizzazione e assicurazione) Il mezzo di trasporto verrà indicato di volta in volta. L'organizzazione potrà essere curata o direttamente dall'istituto o tramite agenzia.

E' obbligatoria la stipulazione di un'assicurazione per studenti e insegnanti contro gli infortuni e la responsabilità civile, secondo le norme vigenti per chi ne fosse sprovvisto.

Art.57 (Orario di arrivo) L'obbligo di sorveglianza termina con l'arrivo presso l'Istituto o il luogo fissato per il ritorno e comunque perdura fino all'orario previsto dal programma comunicato ai genitori.

Art.58 (Consenso) Per tutti gli studenti va acquisito preventivamente da parte dell'Istituto il consenso dei genitori.

## **REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA**

Art.59 La biblioteca non è aperta al pubblico.

Possono accedere al prestito unicamente gli alunni, i docenti, i genitori e gli operatori del servizio.

Art.60 Non possono essere prestate le opere di consultazione né libri che, per il loro valore, a giudizio insindacabile del Dirigente, non possono uscire dai rispettivi locali di custodia. I libri presi in prestito debbono essere restituiti entro trenta giorni.

Art.61 I libri possono essere presi in prestito singolarmente dagli alunni o presi in carico dalle classi per un periodo massimo di due mesi, previa compilazione di un elenco in duplice copia sottoscritto da un docente della classe o dai due rappresentanti eletti nel consiglio di classe, attestante tutti i libri consegnati. Uno degli elenchi sarà conservato dalla classe e l'altro dall'addetto alla biblioteca. Tutti i libri, in ogni caso, dovranno rientrare nella biblioteca, non oltre il decimo giorno antecedente la fine delle lezioni di ogni anno scolastico.

Art.62 Le riviste sono a disposizione nella sala professori man mano che arrivano, ma non possono essere prese in prestito. Quando le annate sono complete, le riviste sono raccolte e custodite in appositi armadi.

Art.63 La biblioteca sarà aperta settimanalmente un'ora in orario pubblicizzato mediante appositi avvisi.

Art.64 Gli alunni, singolarmente o per classi, possono avanzare richieste di acquisti di libri e riviste al Dirigente, il quale, avendone facoltà, provvederà direttamente. Oppure sottoporrà la richiesta agli organi competenti.

## **REGOLAMENTO LABORATORI INFORMATICA**

## ***Disposizioni sull'accesso al laboratorio***

### **Art.65**

1. L'accesso in orario antimeridiano da parte delle classi che hanno in orario curriculare attività di laboratorio informatico, è consentito solo con la presenza del docente (docenti) della classe e, quando possibile, di un assistente tecnico. Il docente (docenti) accompagnatore è responsabile del corretto uso didattico di hardware e software, con particolare riferimento ai siti internet eventualmente visitati e firma il registro interno del laboratorio.
2. L'assistente tecnico (AR02) garantisce il buon funzionamento delle attrezzature (questa figura è presente solo nella scuola secondaria di secondo grado).
3. Il Responsabile del laboratorio o un assistente tecnico possono consentire l'accesso ai soli docenti singolarmente o con alunni, in coincidenza di spazi orari liberi antimeridiani; in questo caso il docente, alla consegna delle chiavi, firma l'apposito registro degli accessi individuali dei docenti e si impegna a vigilare sulle attrezzature, ad applicare in ogni sua parte il presente regolamento e a chiudere il laboratorio al termine dell'attività.
4. Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito dall'assistente tecnico quando nessuno lo utilizza.
5. L'accesso di studenti al laboratorio è consentito, al di fuori delle attività curricolari, solo alla presenza di un docente accompagnatore che applica il regolamento anche con riferimento alla disposizione n. 10.
6. L'accesso e l'utilizzo del laboratorio anche in orario pomeridiano è consentito, nell'ambito dei progetti e delle convenzioni autorizzate, solo con la presenza di un docente o di chi contrattualmente ne svolge le funzioni, che si assume la responsabilità di gestire la struttura tecnologica e di vigilare sul suo corretto utilizzo. Il docente è coadiuvato, tutte le volte che ciò sia possibile, da un assistente tecnico. A questo proposito viene predisposto un apposito registro di portineria per la consegna delle chiavi da conservare presso la portineria, che il collaboratore scolastico farà firmare all'atto della consegna delle chiavi e successivamente alla riconsegna per lo scarico.

## **Disposizione su hardware e software**

### **Art.66**

1. Le dotazioni di laboratorio il cui uso è "a richiesta", devono essere posti in funzionalità secondo le indicazioni del Responsabile di laboratorio; l'assistente tecnico ne cura, altresì, il riposizionamento in sicurezza, cessata la necessità d'uso.
2. I docenti accompagnatori dovranno effettuare una ricognizione sommaria delle attrezzature e di eventuali supporti magnetici al termine della loro attività. Gli assistenti tecnici dovranno effettuare un'attenta ricognizione al termine di ogni mattinata; entrambi segnaleranno immediatamente ogni eventuale guasto, manomissione, danneggiamento, furto ecc., mediante l'annotazione sul registro interno del laboratorio, con avviso al Responsabile di laboratorio.
3. In base alle leggi che regolano la distribuzione delle licenze, i prodotti software presenti in laboratorio non sono disponibili per il prestito individuale. Nei casi in cui lo fossero in base a precise norme contrattuali i docenti interessati, dopo aver concordato il prestito con il Responsabile di laboratorio, devono compilare la scheda dell'apposito registro di consegna software custodito in laboratorio. Allo stesso modo si procederà per l'eventuale prestito di materiali cartacei.
4. Per tutte le attività programmate gli assistenti tecnici provvedono a garantire l'accensione e il funzionamento preventivo delle attrezzature e il controllo dell'avvenuta chiusura alla fine.

5. Quando un insegnante, da solo o con la classe, usufruisce del laboratorio deve obbligatoriamente registrare il proprio nome e l'eventuale classe nell'apposito registro delle presenze di laboratorio. Questo allo scopo di poter risalire alle cause di eventuali inconvenienti o danneggiamenti e per comprovare l'effettivo utilizzo dell'aula.
6. **È proibito fare uso di giochi software nel laboratorio**
7. E' fatto divieto di usare software non conforme alle leggi sul copyright. E' cura dell'insegnante-utente di verificarne la conformità. In caso di dubbio si dovranno chiedere chiarimenti al Responsabile di laboratorio o all'assistente tecnico.
8. **Gli studenti non possono installare software proprio sui PC del laboratorio.**
9. Gli insegnanti possono installare nuovo software sui PC del laboratorio previa autorizzazione del Responsabile del laboratorio. Sarà comunque cura dell'insegnante verificare che il software installato rispetti le leggi sul copyright.
10. Allo stesso modo è responsabilità degli insegnanti che chiedono all'assistente tecnico di effettuare copie di Floppy Disks e CD per uso didattico, di assicurarsi che la copia non infranga le leggi sul copyright.
11. Gli studenti non possono utilizzare Floppy Disks ,CD, ecc. (in generale memorie esterne) portati da casa sui PC dell'aula se non espressamente autorizzati dall'assistente tecnico o da insegnanti. In ogni caso chiunque utilizzi memorie esterne su un PC dell'aula deve prima dell'uso effettuare una scansione del medesimo con l'apposito programma antivirus.
12. Le attrezzature hardware e gli altri materiali in dotazione al laboratorio non possono essere destinati, neanche temporaneamente, ad altre attività esterne all'aula medesima. In via particolare, su richiesta motivata di uno o più docenti, del DS, del DSGA, le attrezzature suddette possono essere destinate temporaneamente ad altre attività; il richiedente deve sottoscrivere, su apposito registro di consegna gestito dall'assistente tecnico, la presa in carico, assumendo con ciò la responsabilità delle stesse attrezzature. Della richiesta deve essere informato il Responsabile del laboratorio per valutare le conseguenze della consegna sulle attività didattiche ed istituzionali; in caso di mancato accordo, il DS assume la decisione definitiva, sentito il parere necessario del Responsabile di laboratorio.

## **Accesso a INTERNET**

### **Art.67**

1. L'accesso a Internet è consentito solo agli insegnanti e alle classi accompagnate e sotto la responsabilità di un insegnante. L'uso che viene fatto di Internet deve essere esclusivamente di comprovata valenza didattica anche nel caso degli accessi pomeridiani regolamentati, l'eventuale accesso deve essere espressamente segnalato sul registro interno del laboratorio. Possono derogare da questa regola l'assistente tecnico e il Responsabile di laboratorio quando l'uso di Internet sia finalizzato a migliorare le prestazioni dei laboratori o a esigenze dell'amministrazione.
2. In qualunque momento l'assistente tecnico, il Responsabile di laboratorio o il docente(i) accompagnatore che verificano un uso della connessione contrario a disposizioni di legge o di regolamento interno, e comunque non coerente con i principi che regolano la scuola, possono disattivarla senza indugio; nel caso siano coinvolti studenti, il Responsabile di laboratorio o il docente(i) accompagnatore ne dà comunicazione al Coordinatore del Consiglio di Classe di loro appartenenza per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

## **Accesso al laboratorio da parte dei docenti**

### **Art.68**

1. L'uso del laboratorio da parte dei docenti è regolamentato dalle stesse norme, in particolare dall'art. 53 comma 2, pertanto il docente o i docenti potranno accedere al

laboratorio nelle ore in cui esso non è occupato dagli alunni, firmare il registro delle presenze indicando la postazione utilizzata(e) anche in assenza del tecnico, fermo restando la personale responsabilità per un eventuale cattivo uso dello stesso.

### **Uso delle stampanti**

Art.69

Le stampanti collegate in rete saranno utilizzate solo in caso di necessità per comprovato uso didattico dai docenti , o per attività relative a progetti, orari e/o comunicazioni ad esclusivo uso delle funzioni strumentali e con un numero di copie limitato potendo utilizzare la fotocopiatrice per copie multiple.

### **Norma finale**

Art.70

L'utilizzo del laboratorio da parte di chiunque, comporta l'integrale applicazione del presente regolamento.

## **REGOLAMENTO DEL LABORATORIO SCIENTIFICO**

Art.71 (Funzionamento del laboratorio) La cura e il buon funzionamento del laboratorio è affidato al senso di responsabilità degli utenti.

I compiti dell'assistente tecnico riguardano il funzionamento del laboratorio, la manutenzione e acquisizione dei materiali, e l'aggiornamento inventariale.

Art.72 (Accesso al laboratorio) Gli studenti non sono autorizzati ad accedere al laboratorio se non accompagnati dai loro docenti o dall'assistente tecnico, o comunque non al di fuori dagli orari previsti. I docenti che necessitano dell'aula per predisporre eventuali esperienze possono farlo invece in qualunque momento. Quando non utilizzato, il laboratorio deve rimanere chiuso a chiave.

Art.73 (Materiali, strumenti, e manutenzione dell'aula) Al termine di ogni esperienza, il materiale utilizzato va riposto dall'assistente tecnico negli armadi nello stesso ordine nel quale è stato trovato. Nessuno è autorizzato a prelevare materiale e portarlo fuori dall'aula senza informarne l'assistente tecnico.

Gli strumenti elettrici non devono restare a lungo sotto tensione: pertanto la corrente deve essere tolta all'aula al termine di ogni lezione.

E' fatto divieto agli studenti di servirsi di qualsiasi strumento, materiale, sostanza presente in laboratorio, senza l'autorizzazione del docente presente in laboratorio.

Art.74 (Responsabilità per guasti) Ogni guasto o manomissione degli strumenti va immediatamente segnalato all'aiutante tecnico. In caso di furti o danni non accidentali non segnalati all'inizio della lezione verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio, ed eventualmente, all'interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto.

Art.75 (Comportamento in aula) E' vietato agli studenti portare in laboratorio cappotti, giacconi, zaini, o altri oggetti che, appoggiati sui banconi o a terra, potrebbero ostacolare le attività, o provocare cadute accidentali.

E' tassativamente vietato bere o mangiare all'interno del laboratorio.

## **REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI**

Art.76 (Funzione delle assemblee) Le assemblee degli studenti costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, pertanto sono per gli studenti occasione formativa alternativa alla normale attività didattica.

Art.77 (Diritto di assemblea) Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12,13 e 14 del decreto legislativo 16.4.1994 n.297.

Art.78 (Regolamenti degli organismi studenteschi) Il regolamento interno per il funzionamento dell'Assemblea d'istituto e del Comitato studentesco, nonché degli eventuali altri organismi che gli studenti intendano individuare, viene approvato dall'Assemblea ed inviato al Dirigente Scolastico che ne valuta la conformità ai regolamenti di istituto.

Deve altresì essere comunicata al Dirigente Scolastico la composizione del Comitato studentesco.

### **Capo I – Assemblea di istituto**

Art.79 (Partecipazione) La partecipazione all'Assemblea di Istituto è volontaria, pertanto gli studenti che non intendano parteciparvi dovranno restare in classe a svolgere attività di recupero e/o di approfondimento con i propri docenti in servizio. Fermo restando che eventuali assenze dovranno essere giustificate a norma dell'art. 24 del presente regolamento

Art.80 (Convocazione) L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe mensilmente ad esclusione degli ultimi trenta giorni di lezione.

La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. A richiesta il Dirigente Scolastico può accordare una deroga al predetto limite qualora ritenga che ricorrano circostanze di particolare urgenza.

Art.81 (Svolgimento) L'Assemblea di Istituto inizia alla prima ora di lezione dopo la registrazione delle assenze da parte dei docenti in servizio e si conclude non prima del termine della quinta ora di lezione. Sciolta l'Assemblea gli studenti potranno uscire dall'Istituto. Qualora l'Assemblea si concludesse prima della quinta ora di lezione tutti gli studenti rientreranno nelle rispettive classi. L'Assemblea di Istituto può anche articolarsi per classi parallele di biennio e di triennio e/o per gruppi di studio e di approfondimento. In tali casi verrà effettuata in giorni diversi secondo un calendario comunicato al Dirigente scolastico dal Presidente dell'assemblea con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle attività stesse.

Dello svolgimento dell'Assemblea va redatto specifico verbale a cura del Presidente dell'Assemblea.

Art.82 (Vigilanza) Il Presidente dell'assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative, che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga ai regolamenti di istituto, e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori.

Durante l'Assemblea, i docenti in servizio e non impegnati in classe sono incaricati della sorveglianza al fine di assicurare la vigilanza sui minori e la sicurezza nei locali di svolgimento. Quando rilevino condizioni che non consentano il corretto svolgimento dei lavori, lo comunicano al Dirigente scolastico, che, sentito il Presidente dell'Assemblea, può sospendere l'Assemblea stessa e far riprendere le lezioni.

## **Capo II – Assemblee di classe**

Art.83 (Convocazione e durata) L'Assemblea di classe viene richiesta dai Rappresentanti degli studenti, o dalla maggioranza degli studenti della classe con le modalità previste per l'assemblea d'Istituto.

L'Assemblea di classe ha una durata massima di due ore mensili, collocate di norma consecutivamente nella stessa giornata ed in orario non coincidente con le stesse materie in modo da stabilire una rotazione delle ore di assemblea.

Art.84 (Procedura di convocazione) La richiesta di convocazione dell'Assemblea va consegnata per l'autorizzazione alla Collaboratrice del Dirigente presso il Liceo almeno tre giorni prima dello svolgimento vistata, per assenso, dai docenti coinvolti.

A richiesta la Collaboratrice del Dirigente può accordare una deroga al predetto limite qualora ritenga che ricorrano circostanze di particolare urgenza.

L'Assemblea può aver luogo solo se autorizzata sullo stesso modulo della richiesta che ritornerà ai rappresentanti di classe e ai docenti interessati.

Art.85 (Verbale) Dell'Assemblea va redatto apposito verbale. La mancata consegna alla Collaboratrice del Dirigente presso il Liceo del verbale preclude la possibilità di richiedere altra assemblea.

Art.86 (Sorveglianza) Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'Assemblea di classe è incaricato della sorveglianza: quando rilevi condizioni che non consentano lo svolgimento dei lavori, può chiedere l'intervento della Collaboratrice del Dirigente presso il Liceo per la sospensione dell'Assemblea e la ripresa delle lezioni; può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

## **Art. 87 (GIORNATA DELLA SCUOLA)**

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l'istituzione scolastica pone in essere attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, del regolamento di istituto e del "patto educativo di corresponsabilità".

## Art. 88 (PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ)

Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del seguente Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

### PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ Diritti e doveri di alunni, docenti, genitori (DPR n. 235 del 21/11/2007)

Il patto educativo di corresponsabilità è la dichiarazione esplicita e partecipata degli studenti e dei genitori per sancire l'impegno reciproco sui diritti e sui doveri con l'istituzione scolastica e sulla collaborazione con i docenti, nel rispetto della legislazione e della normativa vigente, per perseguire gli obiettivi educativi e formativi dell'Istituto esplicitati dal POF e stabiliti dagli Organismi della scuola.

Esso recepisce le disposizioni del DM n. 139/07 che stabilisce in 10 anni la durata del nuovo obbligo scolastico e la necessità di richiamare l'attenzione dei genitori e degli studenti sulla rilevanza e sulle implicazioni che questo aspetto assume.

Esso scaturisce dal nuovo Statuto delle Studentesse e degli Studenti stabilito con il DPR n. 235 del 21 novembre 2007.

Il Patto di Corresponsabilità è l'insieme delle norme e dei comportamenti che i genitori e gli alunni si impegnano a rispettare, come tutte le componenti scolastiche, per il proficuo svolgimento dell'attività educativa e formativa.

Il Patto riguarda tutte le attività dell'istituto volte alla realizzazione delle finalità specifiche della scuola assumendo la centralità dell'alunno nel processo formativo.

Il Patto interessa tutte le attività curricolari, extracurricolari e integrative e richiede la piena osservanza del Regolamento d'Istituto nel rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

Il principio fondamentale del Patto è l'assunzione di responsabilità sia individuale che collettiva che deve contraddistinguere la vita della scuola come comunità formativa.

Il Patto, quindi, consiste nell'obbligo, volontariamente sottoscritto, per ciascuna componente, di rispettare i seguenti impegni:

#### L'Istituto

- Fornire indicazioni chiare e complete sul suo piano formativo attraverso il POF
- Comunicare, quando necessario, secondo procedure regolamentate, alla famiglia la situazione di ogni alunno in merito ai suoi apprendimenti e comportamenti

- Rilevare e valutare aspettative ed esigenze delle famiglie e degli studenti per fornire un servizio adeguato alle richieste
- Mettere in atto attività sistematiche di recupero e sostegno per la soluzione di problemi di apprendimento per studenti in situazione di svantaggio o in difficoltà
- Promuovere attività di approfondimento e potenziamento, anche al di fuori della scuola, per gli alunni meritevoli, e attivare sistemi per la premiazione e il riconoscimento delle eccellenze
- Intervenire in caso di comportamenti non accettabili degli studenti, a scopo principalmente educativo, in rapporto di dialogo con la famiglia.

## I genitori

- Garantire una efficace collaborazione scuola – famiglia
- Osservare le nuove disposizioni riguardanti l'obbligo scolastico
- Collaborare con l'Istituzione scolastica nella definizione delle scelte educative
- Favorire il rispetto ed il corretto sviluppo delle attività didattiche
- Instaurare collaborativi e proficui rapporti, anche propositivi, con i docenti e l'Istituto
- Promuovere, nei loro figli, atteggiamenti di rispetto, collaborazione e solidarietà nei confronti di tutti a prescindere dalle condizioni e dal ruolo che rivestono
- Attivarsi per garantire il rispetto dell'orario di entrata e di uscita degli alunni, nonché una frequenza assidua alle lezioni, limitando le eventuali richieste di uscita anticipata o di entrata posticipata solo per motivi effettivamente validi e significativi
- Vigilare sull'esecuzione dei compiti assegnati e sul lavoro di rielaborazione a casa
- Partecipare agli incontri periodici scuola – famiglia previsti dal calendario scolastico
- Informarsi in modo frequente sui risultati scolastici raggiunti dai propri figli
- Autorizzare preventivamente per iscritto, contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto, le eventuali uscite previste per attività connesse con la didattica che si svolge in orario scolastico o nell'arco di una giornata
- Rispondere direttamente dell'operato dei propri figli quando violino i doveri sanciti dal regolamento di Istituto e dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti per danni arrecati alle persone e alle cose.

## Gli alunni

- Rispettare il regolamento di Istituto
- Rispettare le diversità e la sensibilità altrui
- Essere disponibile al dialogo e tolleranti delle opinioni altrui
- Perseguire gli obiettivi del percorso di studi presentato dai docenti
- Prendere nota e svolgere i compiti assegnati
- Partecipare con impegno ed attenzione alle lezioni collaborando attivamente allo svolgimento di esse
- Essere presenti in classe in occasione delle verifiche programmate
- Rispettare il lavoro degli insegnanti e lo stile di insegnamento, segnalando ad essi eventuali difficoltà nell'apprendimento, anche attraverso il coordinatore di classe
- Rispettare gli orari d'ingresso e di uscita dalla scuola

- Mantenere un comportamento corretto durante l'uscita e l'entrata, durante il cambio dei docenti, negli spostamenti nell'edificio e durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione;
- Portare il corredo necessario per il lavoro scolastico (libri di testo, quaderni, altro...)
- Rispettare e usare correttamente le strutture, le attrezzature e i materiali della scuola sapendo di poter essere chiamati a rispondere economicamente di eventuali danni arrecati, secondo il principio di corresponsabilità sancito nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti
- Contribuire a rendere accogliente l'ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita della scuola con atteggiamenti educati e rispettosi del bene comune
- Rispettare tutti gli operatori della scuola e i compagni di aulesse e di istituto
- Rispettare le norme di comportamento dei vari ambienti scolastici utilizzati e quelle specifiche previste dal piano di sicurezza interno e le relative modalità di evacuazione

## I docenti

- Organizzare i percorsi didattici e formativi degli studenti scegliendo modalità di lavoro e metodologie di insegnamento commisurate alla situazione della classe
- Illustrare ai propri studenti gli obiettivi didattici ed educativi dell'istituto e della propria disciplina
- Illustrare alla classe il lavoro che si svolgerà nel corso dell'anno e le competenze che si acquisiranno a fine percorso
- Rendere noti gli obiettivi delle prove di verifica
- Limitare di norma ad una le prove scritte programmabili per lo stesso giorno
- Rendere noto immediatamente i risultati delle verifiche orali
- Comunicare entro 15 giorni i risultati delle verifiche scritte e grafiche
- Favorire un clima relazionale corretto, la socializzazione, la collaborazione e la creazione di un ambiente educativo sereno e rassicurante
- Favorire l'accettazione dell'"altro" e la solidarietà
- Favorire momenti di ascolto e di dialogo
- Favorire un orientamento consapevole
- Accettare la libera espressione delle idee
- Ascoltare i bisogni e le osservazioni degli studenti espresse con fini costruttivi
- Ascoltare le osservazioni dei genitori volte a favorire il corretto sviluppo del processo formativo
- Informare i genitori delle difficoltà o del disagio che i figli eventualmente dimostrino nella vita scolastica sia nell'aspetto comportamentale che nell'apprendimento
- Essere disponibili a informare regolarmente le famiglie sugli aspetti didattici e disciplinari degli studenti con le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti
- Rispettare quanto scritto nel Patto di corresponsabilità.